

## **Vietato l'uso del cellulare in auto, anche se solo per cercare un numero**

2 Giugno 2008

L'uso del telefonino in auto deve considerarsi vietato. Le multe scattano non solo se si sta parlando ma anche se si sta semplicemente cercando un numero sulla rubrica. Le mani in sostanza devono stare sempre sul volante. L'avvertimento arriva dalla Cassazione ([sentenza n.13766/2008](#)) che invita gli automobilisti a mantenere una condotta di guida prudente.

La Corte spiega che "l'uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio consentita risulta censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio, ma anche l'impegno di una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e comunque conseguenziale ritardo nell'azionamento dei sistemi di guida". Applicando questo principio i Giudici della Corte hanno respinto il ricorso di un automobilista piemontese "pizzicato" con il telefonino alla guida. La contravvenzione era stata già convalidata dal giudice di pace. Inutile il ricorso in Cassazione. L'uomo aveva sostenuto la violazione del secondo comma dell'art. 173 Cds, in quanto, a suo dire, quell'articolo sanzionerebbe "il solo uso del telefono cellulare ai fini di conversazione" mentre lui stava usando il telefonino solo per prelevare dati dalla rubrica. La Suprema Corte ha dichiarato "manifestamente infondato" il ricorso lo ha respinto ricordando che "la ratio della norma" che vieta l'uso del telefonino alla guida prevede non soltanto che "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione" ma consente "l'uso di apparecchi vivavoce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani". Secondo la Corte occorre "prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa".

---

## **(ECO) Notifiche: verso Testo Unico, associazione A.n.n.a. incontra Cisl e Cgil**

2 Giugno 2008

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mag - Primi passi verso l'emanazione di un Testo Unico sulle Notifiche a seguito di un'apposita legge delega. Si sono infatti svolti i primi incontri propedeutici al progetto tra l'Associazione nazionale notifiche atti (Anna) e i segretari nazionali della Funzione pubblica di Cisl e Cgil, mentre sarà chiesto a breve un faccia a faccia con i vertici Uil. Le parti hanno convenuto sul fatto che la proposta dell'Associazione Anna di organizzare un convegno sul tema a Roma nel prossimo novembre sia un'iniziativa funzionale alla presentazione al Governo di un progetto condiviso in modo da arrivare prima dell'estate del 2009 ad avere una prima bozza del Testo Unico. A tal proposito, sono già in corso avanzati contatti con le segreterie dei Ministri della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e della Giustizia Angelino Alfano.

Com-Ppa-

(RADIOCOR) 29-05-08 18:39:46 (0464) 5 NNNN

---

**Cass. civ. Sez. II, (ud. 29-02-2008)**  
**27-05-2008, n. 13766**

2 Giugno 2008

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V.E., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società Vita s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma Via della mercede 52, presso lo studio dell'avv. MENGHINI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. VITI Paolo, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI ALESSANDRIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1234/05 del giudice di pace di Alessandria, depositata il 24/10/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/02/08, del Presidente e Relatore Dott. SETTIMJ Giovanni;

Udito l'Avvocato MENGHINI Mario, difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte dal Sost. Proc. Gen. Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso;

Visto l'art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso del ricorso per essere manifestamente infondato, con la conseguente di legge;

udito il P.M., in persona del Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

M.V.E. impugna per cassazione la sentenza 24.10.05 con la quale il G.d.P. di Alessandria ne ha respinto l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. 351821219 redatto nei suoi confronti dai Carabinieri di Spinetta Marengo per violazione dell'art. 173 C.d.S., comma 2, accertata il 14.4.05.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Si duole il ricorrente - denunciando violazione dell'art. 173 C.d.S., comma 2, - che il giudice a quo non abbia ritenuto valide le difese svolte, con le quali aveva evidenziato che non stava usando il telefono cellulare per conversare ma per prelevarne dati dalla rubrica, ed operato un'indebita interpretazione estensiva della norma, diretta, invece, a sanzionare il solo uso del telefono cellulare a fini di conversazione.

### **Il motivo è manifestamente infondato.**

La ratio della norma - che costituisce una delle specificazioni alle quali rinvia dell'art. 140 C.d.S., comma 2, dopo aver posto, al comma 1, il principio generale per cui "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale" così stabilendo a priori l'illegittimità d'una condotta di guida genericamente pericolosa riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate - è, infatti, intesa, come dimostra una coordinata lettura del suo testo integrale per cui "è consentito l'uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare ... che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani", a prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida ed, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

Pertanto, l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si

consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.

Il giudice a quo non ha dunque, operato un'indebita interpretazione estensiva, bensì si è attenuto ad una lettura non solo logica ma anche letterale della norma.

L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, il ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte:

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008

---

## **Abolita l'ICI "prima casa" già a decorrere dal 2008**

2 Giugno 2008

Per effetto delle nuove regole emanate dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs n. 504/1992.

Nel delimitare l'applicazione dell'imposta, risultano sicuramente escluse le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, anche se adibite ad abitazione principale, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, D.Lgs n. 504/1992.

Tuttavia, si segnala che il testo definitivo del Decreto Legge non è ancora disponibile; inoltre, si evidenziano alcuni casi in cui dovrà essere fatta chiarezza:

- estensione dell'esclusione dell'ICI anche alle pertinenze dell'abitazione principale (si ritiene corretto applicare le regole di individuazione previste dal Regolamento comunale);
  - abitazione in comodato ai familiari;
  - proprietari ricoverati in case di cura.
-

# P.A., Brunetta: “Al via l’Operazione Trasparenza”

2 Giugno 2008

Come annunciato nei giorni scorsi al ForumPA, il ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione ha messo sul sito del suo dicastero dati dei dirigenti, organigrammi, tassi di assenza. Così “rispondo ai 60 milioni di miei azionisti, i cittadini italiani”

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Con l’“Operazione Trasparenza rispondo ai 60 milioni di miei azionisti, i cittadini italiani”. E’ quanto ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta (nella foto) nel presentare la novità, annunciata giorni fa, di mettere on line, sul sito del suo dicastero ([www.innovazionepa.it](http://www.innovazionepa.it)), i dati dei dirigenti (le retribuzioni lorde, curricula, funzioni, telefoni e mail), ma non solo, gli organigrammi, i tassi di assenza per ufficio, ecc.... Da questa mattina alle 9 sono consultabili da chiunque sul sito Internet del ministero e delle strutture collegate: Aran, Formez, Cnipa. In tutto 1.100 dipendenti di cui 330 del ministero della P.A.. “Penso che la Pubblica amministrazione debba essere trasparente come una società quotata che risponde agli azionisti - ha spiegato Brunetta - in questo caso ai cittadini e per i risultati che vengono realizzati. Per questo ho varato l’Operazione Trasparenza’ e spero, anzi sono sicuro, che altri ministeri faranno lo stesso”. Quanto al messa in rete dello stipendio dello stesso ministro e del suo Gabinetto, Brunetta ha detto che entro pochi giorni saranno fruibili ma che non dipende da lui ma dalla Presidenza del Consiglio. Il ministro, nell’illustrare i primi dati sul sito, in particolare le tabelle sulle retribuzioni lorde dei dirigenti di prima fascia, non ha mancato di parlare di “mostruosità” prodotta dalla nostra struttura pubblica in quanto appare evidente che i dirigenti, a parte il capo dipartimento, sono pagati tutti allo stesso modo. “Il tabellare è uguale per tutti - ha osservato Brunetta - come anche la posizione fissa, ma perfino la posizione variabile sembra fissa e i risultati sono straordinariamente uguali tra loro. A parte il capo dipartimento, i direttori generali sono pagati tutti alla stessa maniera”. “Ne prendiamo atto - ha aggiunto - ma con tali strumenti una azienda privata fallirebbe in una settimana. Possibile che siano tutti bravi” E questo impianto, grosso modo, c’è dappertutto per i 3,7 milioni di dipendenti pubblici”. Anche gli stipendi dei dirigenti di seconda fascia, anche se leggermente più articolati hanno come “leit motiv’ il fatto di essere pagati tutti alla stessa maniera. Così non si va da nessuna parte...”.

Quanto ai tassi di assenza Brunetta ha spiegato che “nella P.A. sono mediamente il doppio che nel privato. E questo non è ammissibile”. Ma non si è sbilanciato sulle varie voci limitandosi a dire che saranno valutate le assenze. “Se le assenze per malattie saranno troppe - ha detto - saranno i singoli dirigenti a farsene carico. La media comunque nel mio ministero è di 11 giorni l’anno, non mi permetto di giudicare”. E a chi gli domandava del consistente numero di permessi sindacali ha risposto: “Il sindacato forte è un grande fattore di democrazia e modernizzazione. Credo che i permessi sindacali siano un investimento in democrazia”. L’Operazione Trasparenza, comunque, ha tenuto a precisare più volte il ministro, “è stata eseguita in accordo con il Garante per la Privacy che ha indicato la metodologia da seguire chiedendo l’autorizzazione ai dirigenti che hanno risposto positivamente e che colgo l’occasione per ringraziare. Si tratta di un’operazione in ‘progress’ che punta alla pubblicazione sul sito di obiettivi assegnati ai dirigenti, valutazioni, indicatori finanziari di spesa, indicatori di qualità. E per questo abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con l’Istat”, il cui presidente Luigi Biggeri ha partecipato alla conferenza stampa.

---

## Testo Unico delle Notifiche

2 Giugno 2008

### **Comunicato Stampa del 25/05/2008**

Si sono svolti i primi incontri propedeutici alla realizzazione di un ambizioso progetto elaborato dall'Associazione A.N.N.A. relativo all'emanazione di un **"Testo Unico sulle Notifiche"** a seguito di una apposita Legge Delega.

Tali incontri si sono svolti a Roma la scorsa settimana, in modo disgiunto, con i Segretari Nazionali della Funzione Pubblica della CISL Velio Alia e della CGIL Antonio Crispi; nei prossimi giorni sarà richiesto anche un incontro alla Funzione Pubblica UIL.

Durante tali colloqui sono state affrontate alcune delle problematiche che attualmente coinvolgono la figura del Messo Comunale, sia con riferimento agli aspetti tecnico-professionali emergenti che più squisitamente sindacali, cioè connessi ad un corretto e congruo inquadramento contrattuale, nonché ai particolari diritti e doveri di detto lavoratore.

Sia il Segretario Nazionale della CISL che quello della CGIL, pur con diverse sfumature, hanno valutato come indiscutibile la necessità, ma anche la complessità che tale progetto pone, soprattutto perché coinvolge diversi soggetti portatori di specifici interessi (Autorità Giudiziarie, Mesi Comunali, Ufficiali Giudiziari, Avvocati, Ordine dei Commercialisti, Agenzia delle Entrate, etc.) non sempre coincidenti.

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Notifiche Atti, coadiuvato dal membro della Giunta Esecutiva Margherita Baldoni e del Consiglio Generale Lazzaro Fontana, ha evidenziato come sia indispensabile arrivare alla creazione di "tavoli nazionali" di confronto e sintesi tra i vari soggetti coinvolti nell'attività notificatoria al fine di arrivare alla realizzazione di un Testo Unico che, pur tenendo conto delle specificità, porti alla creazione di un unico corpo normativo ove fare sintesi dei molteplici (ed a volte contraddittori) procedimenti notificatori oggi presenti nell'ordinamento italiano, anche in un ottica di tipo europeo.

Tutti hanno convenuto che la proposta dell'Associazione A.N.N.A. di organizzare a Roma, nel mese di Novembre 2008, uno specifico convegno dal titolo: "Il pianeta delle notifiche" un'iniziativa sicuramente funzionale alla presentazione al Governo di un progetto condiviso in modo da arrivare, prima dell'estate del 2009, ad avere una prima bozza del "Testo Unico sulle Notifiche"

---

## Cassazione: mobbing negli Enti pubblici quando si modifica l'organico

2 Giugno 2008

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 8740/2008) ha stabilito che non sussiste 'mobbing' e/o demansionamento nel caso in cui un Ente pubblico effettui una modifica dell'organico

(legittima per il TAR) per cui un lavoratore si trovi ad essere sostituito da un neo-assunto che, per effetto della modifica dell'Ente, si trova a ricoprire un nuovo posto di lavoro con mansioni superiori al lavoratore.

La Corte ha quindi precisato che non vi è demansionamento nel caso in cui un lavoratore venga a trovarsi "in posizione subordinata rispetto a quella di un neoassunto con qualifica superiore" e che "l'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, a differenza dell'art. 2103 c.c., infatti, impone nei confronti del prestatore di lavoro pubblico il mantenimento delle mansioni per le quali è stato assunto o di quelle "considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi", senza dare rilievo a quelle in concreto svolte".

Gli Ermellini hanno quindi precisato che non c'è mobbing solo nel caso in cui tale modifica di posizione non comporti mutamento negli incarichi che debbono quindi rimanere congrui rispetto all'inquadramento del lavoratore e ci? anche se di fatto non si trova più al vertice del settore.

---

## **Cass. pen. Sez. Unite, (ud. 27-03-2008)** **15-05-2008, n. 19602**

2 Giugno 2008

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE PENALI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente

Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere

Dott. GRASSI Aldo - Consigliere

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa in data 13.12.2006;

udita la relazione del Consigliere Dott. CARMENINI;

udite le conclusioni del p.g., avv. gen. CIANI Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza in data 13 dicembre 2006, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del tribunale monocratico di Rossano del 2 novembre 2005, ha confermato il giudizio di responsabilità penale a carico di M.B. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo A della rubrica) e artt. 71 e 72, medesimo D.P.R. (capo C), per avere realizzato un fabbricato a due piani fuori terra in cemento armato, edificato su un terrapieno sorretto da un muro di contenimento anch'esso in cemento armato, senza la prescritta concessione edilizia, senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico qualificato, senza la previa prescritta denuncia all'Ufficio dell'ex Genio civile. Di conseguenza la Corte ha condannato l'imputata alla pena come in atti, confermando l'ordine di demolizione delle opere abusive, ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna e ha dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati di cui al capo B (violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95).

La M. ha impugnato detta sentenza con ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Col primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare si duole dell'erronea applicazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, sul rilievo che la notificazione all'imputata dell'avviso di fissazione del giudizio di appello per l'udienza del 13.11.2006 è stata effettuata al difensore di fiducia, nonostante l'esistenza agli atti di un domicilio dichiarato; precisa che trattandosi di prima notificazione nella fase di appello, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 1. Secondo la ricorrente la modalità di notificazione adottata nella specie configurerebbe un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. e), che travolgerebbe ogni atto conseguente, compresa la sentenza impugnata. Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 40 c.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. La M. assume di essere estranea ai fatti, essendo soltanto il marito il proprietario del terreno su cui insiste il manufatto e il committente dell'opera abusivamente realizzata;

sostiene che la Corte di appello di Catanzaro ha violato il principio della responsabilità penale personale, e, con una motivazione palesemente illogica, ha ritenuto la sua colpevolezza sul presupposto che "la qualità di committenti oltre che di proprietari dell'opera abusiva discende dalla qualità di conviventi" e che "la stessa (l'imputata) era presente al momento dell'intervento dei militari operanti ed ha sottoscritto il verbale di constatazione dell'illecito edilizio".

Col terzo e quarto motivo, infine, eccepisce la prescrizione anche dei residui reati e lamenta un trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso.

La Terza Sezione penale, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla "legittimità della notificazione all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello" mediante consegna "al difensore di fiducia, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, nonostante l'esistenza agli atti del

domicilio dichiarato”, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen..

Il Primo Presidente, con decreto del 5 febbraio 2008, ha fissato, per la trattazione del ricorso, l’odierna udienza pubblica del 27 marzo 2008.

### **Motivi della decisione**

La questione giuridica controversa può essere così sintetizzata:

“Se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, possa essere effettuata anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni”.

Le soluzioni date dalla giurisprudenza di questa Corte hanno evidenziato un contrapposto orientamento, sviluppatosi soprattutto tra la Quinta Sezione penale, da un lato, e la Terza e la Sesta Sezione, dall’altro.

In breve, la Quinta Sezione ha affermato, con le sentenze Landra (25.01 - 27.02.2007, n. 8108 rv 236522) e Rizzato (24.10 - 06.12.2005, n. 44608 rv 232612), che il domicilio “legale” non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è riferibile, nell’organizzazione della norma in cui si inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti; che “la disposizione di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, (relativa alle notifiche all’imputato mediante consegna al difensore di fiducia) si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8, mentre non si applica nell’ipotesi in cui l’imputato abbia precedentemente eletto (dichiarato) domicilio nel luogo di abituale dimora, ex art. 161 cod. proc. pen.”; che la nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata”.

Al contrario, la Terza sezione (sentenza Ardito, 20.09 - 08.11.2007, n. 41063 rv 237639) e la Sesta Sezione (sentenze Casilli, 09.03 - 01.06.2006, n. 19267 rv 234499; Borrelli, 02.04 - 31.05.2007, n. 21341 rv 236874, ed altre) rilevano che la forma di notificazione prevista dall’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, “deve ritenersi prevalente su ogni altra”, sicchè, in presenza di nomina fiduciaria, è irrilevante, ai fini della successiva notificazione del decreto di citazione in appello, il domicilio dichiarato dall’imputato;

evidenziano che l’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis è stato introdotto dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, all’enunciato fine di garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all’art. 111 Cost. e, quindi, di accelerare i tempi di notifica degli atti;

sottolineano che presupposto di operatività della norma è esclusivamente la previa rituale effettuazione di una prima notifica all’imputato “a piede libero”, riferendosi a tale prima notifica l’incipit dell’art. 157 cod. proc. pen. “salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen.”, in considerazione proprio della ratio della nuova disposizione, volta a consentire un tendenziale e generalizzato risparmio di tempi attraverso l’automatica notificazione degli atti ulteriori al difensore di fiducia (che diviene domiciliatario per legge del proprio assistito); sostengono che l’indagato/imputato può, in qualsiasi momento, escludere la domiciliazione ex lege con dichiarazione o diversa elezione di domicilio esplicitamente ed espressamente formulata in tal senso; che il difensore di fiducia non soltanto ha la possibilità di proporre deduzioni per la valutazione, da parte del giudice ex art. 420 bis cod. proc. pen., del rilievo probabilistico del buon esito della citazione dell’imputato, ma può anche interrompere l’automatismo delineato dal comma 8 bis in esame, dal momento che la stessa norma prevede che egli “può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione”.

Le opposte soluzioni ermeneutiche risentono della non univoca soluzione normativa data ai rilievi mossi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al sistema previgente dei processi in contumacia, mediante la L. 22 aprile 2005, n. 60 di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, nel cui corpo è inserita la normativa in esame.

Due sono i principi ai quali la disciplina in parola ha inteso ispirarsi: 1) il diritto dell'imputato alla conoscenza dell'accusa;

2) la garanzia della ragionevole durata del processo.

Il secondo dei filoni giurisprudenziali sopra esposti mostra di privilegiare la celerità del processo e si inserisce tendenzialmente nelle linee maggiormente evolutive del rapporto imputato-difensore, privilegiando la figura del difensore di fiducia, nella quale individua l'elemento portante ed innovativo della L. n. 60 del 2005, ed assegnando alla notifica all'imputato, mediante consegna al difensore di fiducia, un ruolo del tutto fisiologico, quale forma ordinaria di notificazione.

L'auspicabile semplificazione del sistema delle notificazioni, non completato con chiarezza dal legislatore, non può, tuttavia, essere effettuato in via meramente ermeneutica. Le stesse sentenze fautrici di questo orientamento sono portate ad assegnare alla parte adempimenti non espressamente previsti, ma ricavabili solo forzatamente dal sistema (l'indagato/imputato può, in qualsiasi momento, escludere la domiciliazione ex lege con dichiarazione o diversa elezione di domicilio esplicitamente ed espressamente formulata in tal senso; il difensore di fiducia ha la possibilità di proporre deduzioni per la valutazione, da parte del giudice ex art. 420 bis cod. proc. pen., del rilievo probabilistico del buon esito della citazione dell'imputato). Questa soluzione, per altro, comporterebbe un forte ridimensionamento di taluni punti della vigente regolamentazione dell'elezione di domicilio (artt. 161 e 162 cod. proc. pen.), nel senso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio ivi previste riguarderebbero esclusivamente l'imputato difeso d'ufficio, in quanto per l'imputato difeso di fiducia non sarebbe possibile alcuna dichiarazione di domicilio, nè un'elezione diversa da quella presso il suo difensore.

La lettura sistematica, allo stato consentita dal complesso delle norme coinvolte - senza che per altro si possa fare carico alla sede ermeneutica della maggiore o minore incisività del raggio di azione della norma positiva -, deve condurre verso l'opzione prescelta dal primo orientamento, con le precisazioni applicative nei sensi di seguito esplicate.

Gli artt. 157 e 161 e ss. cod. proc. pen. descrivono, per quanto attiene alle notificazioni all'imputato non detenuto, un percorso duplice, rafforzato dall'inizio testuale del primo di detti articoli ("salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 c.p.p.").

In buona sostanza il legislatore ha inteso assicurare la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato rappresentandosi due situazioni: la prima si verifica quando manca un previo contatto con le autorità indicate dall'art. 161 cod. proc. pen. ed in tal caso occorre una prima notificazione direttamente all'interessato in una delle forme previste dall'art. 157; la seconda si verifica quando l'imputato può essere avvertito dal giudice, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ed in tal caso emergerà, in genere, una dichiarazione o elezione di domicilio e si seguiranno le forme indicate dall'art. 161 e ss. c.p.p.. In questa visione la disposizione contenuta nell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis non può non essere letta nell'ambito dell'articolo che la contiene.

Il sistema appare, dunque, articolato secondo due tipologie di notificazioni.

Quando si deve effettuare la prima notificazione all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi, art. 157

c.p.p..

Una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore; questi può "immediatamente", quindi antecedentemente alla prima notificazione presso di lui, dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione, altrimenti il processo nei suoi vari gradi seguirà con la notificazione al difensore di fiducia.

In caso di mancata nomina del difensore di fiducia, si procederà a norma dell'art. 161 cod. proc. pen., commi 2 e 4.

Se, invece, vi sono state elezione o dichiarazione di domicilio, si seguiranno direttamente le forme dettate dall'art. 161 e ss. cod. proc. pen..

Va sottolineato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la conoscenza dell'accusa, preordinata allo svolgimento di un'efficace attività difensiva, deve realizzarsi attraverso una "notificazione ufficiale proveniente dall'autorità competente" (Brozicek c. Italia, 19 dicembre 1989); ma non si richiede necessariamente una forma particolare. La stessa Corte delinea un'attività collaborativa da parte dell'imputato, una volta regolarmente avvisato (Kimmel c. Italia, 2 settembre 2004; Booker c. Italia, 14 settembre 2006; Zaratin c. Italia, 23 novembre 2006). Il disinteresse dell'imputato informato equivale ad una rinuncia a presenziare alle udienze con la conseguenza che non è configurabile nessuna violazione della Convenzione.

Ancora, in tema di semplificazione dell'iter del processo attraverso un sistema di notificazioni non incerto, vanno ribaditi i seguenti principi giurisprudenziali: a) l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, "riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina" (in tal senso la Terza Sezione nell'ordinanza di rimessione, nonchè Cass. Sez. 5<sup>^</sup>, 25.05. - 21.11.2006, n. 38136, ric. Bertone e altro, rv 235976 e Sez. 4<sup>^</sup>, 11.10 - 21.11.2005, n. 41649, Mandrini, rv 232409); b) la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre essa non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.. Per altro, l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice stesso (Cass. Sez. U. sent. 00119 del 2005, Palumbo).

Si possono ora trarre le debite conclusioni sulla questione giuridica controversa.

Al quesito: "Se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, possa essere effettuata anche nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni", deve essere data risposta negativa.

Consegue come lineare corollario che: 1) l'operatività dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è subordinata all'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio. Tutte le successive notificazioni, qualora l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia e non abbia dichiarato o eletto domicilio, devono essere eseguite mediante consegna al difensore, ferma restando l'assenza di una preclusione all'esercizio della facoltà dell'imputato stesso di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni anche dopo la nomina di un difensore di fiducia, esercizio che ha l'effetto di paralizzare la regola

contenuta nel citato comma 8 bis; 2) detta regola, inoltre, riguarda l'intero processo, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; 3) l'eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, per casi diversi da quelli previsti non configura una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in jus, bensì una nullità di ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa; essa rimane comunque senza effetto se non è dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p. e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p..

Prendendo in esame la specifica situazione oggetto del primo motivo di ricorso, secondo le emergenze del processo, è agevole rilevare che il 2 dicembre 2003 la M., come risulta dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria, dichiarava domicilio presso la sua abitazione in (OMISSIS), ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., e nominava difensore di fiducia l'avv. Leonardo Trento del foro di Rossano; riceveva a mani proprie, nel domicilio dichiarato, tutti gli atti del procedimento di primo grado (l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione diretta a giudizio); il 2 novembre 2005 il Tribunale pronunciava sentenza di condanna, avverso la quale l'imputata proponeva appello personalmente con atto sottoscritto anche dal difensore di fiducia.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, mediante consegna al difensore di fiducia, avv. Leonardo Trento; l'imputata non compariva all'udienza fissata e la Corte ne dichiarava la contumacia; l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado le veniva notificato il 19 gennaio 2007, di nuovo ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, avv. Leonardo Trento, il quale non si era avvalso della facoltà di non accettare gli atti notificatigli;

il 28 febbraio 2007 l'imputata proponeva personalmente ricorso per cassazione, con atto sottoscritto anche dal nuovo difensore Serafino Trento, nominato in calce al ricorso con contestuale revoca dell'avv. Leonardo Trento (v'è da notare che, a parte l'omonimia patronimica, entrambi i suddetti avvocati fanno parte non solo del medesimo Foro di Rossano, ma anche del medesimo studio - v. il timbro dello studio legale in cui figurano entrambi - e l'avv. Serafino Trento aveva anche sostituito l'avv. Leonardo Trento all'udienza del 15 dicembre 2004 nel corso del giudizio di primo grado).

Come si vede, la ricorrente non solo non deduce la mancata o comunque menomata conoscenza conseguente all'adozione del modello di notificazione previsto dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ma dimostra di essere sempre stata a piena conoscenza di tutti gli sviluppi del processo, avendo anche proposto personalmente le impugnazioni, sia in grado di appello che in sede di legittimità; nè il difensore, presso cui sono state effettuate le notificazioni, ha eccepito alcunchè nel giudizio di appello: ne consegue che la notificazione, certamente non inesistente, ma viziata, in quanto diversa dal modello di notificazione prescritto, non ha provocato nessuna lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputata e, per altro, la relativa eccezione è comunque tardiva, poichè ben poteva e doveva essere dedotta nel giudizio di appello.

Il primo motivo di ricorso deve essere, quindi, disatteso.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente deduce l'erronea affermazione della sua colpevolezza in ordine ai reati ascrittile, in violazione del principio della responsabilità penale personale, assumendo di essere estranea ai fatti, al più attribuibili al marito, proprietario del terreno su cui insiste il manufatto e committente dell'opera abusivamente realizzata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, in tema di reati edilizi, la responsabilità relativa al manufatto sul quale l'abuso è stato effettuato può dedursi da indizi precisi e concordanti, quali la qualità di coniuge del committente, il regime patrimoniale dei coniugi, lo svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria, la presenza in loco. all'atto dell'accertamento. Pertanto, una volta ritenuto in fatto il diretto interesse ai lavori e la qualità della M. di committente dell'opera abusiva, secondo un accertamento corretto ed insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha conseguentemente ritenuto la colpevolezza dell'imputata, pervenendo a conclusioni esenti da vizi logico- giuridici (v., ex plurimis, Cass. Sez. 3, sent. n. 32856 del 2005 rv 232200, Farzone; n. 26121 del 2005, Rosato, rv 231954).

Neppure si è verificata l'invocata prescrizione dei residui reati per i quali la Corte catanzarese ha affermato la responsabilità penale della M..

I fatti sono stati contestati come ancora in corso il 20.11.2003; il periodo prescrizione massimo, secondo la normativa applicabile alla specie, matura in quattro anni e sei mesi; a questo arco di tempo va, poi, aggiunto il periodo di sospensione di un mese a causa del rinvio dell'udienza in sede di appello dal 13.11 al 13.12.2006, dietro richiesta del difensore dell'imputata: l'evento estintivo dei reati si verificherebbe, quindi, soltanto il 20.6.2008. Si aggiunga che la sentenza di appello ha fissato, senza rilievi di parte, al 2.12.2003 (e non al 20.11) la fine dei lavori.

Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, la Corte territoriale, nel confermare i criteri adottati dal primo giudice, ha provveduto ad eliminare la pena inflitta per la contravvenzione dichiarata prescritta ed ha ridotto l'aumento per la continuazione, ritenuto eccessivo, pervenendo così ad una pena del tutto adeguata ai profili oggettivi e soggettivi dei reati commessi, secondo i criteri fissati dall'art. 133 c.p..

Consegue alle suesposte considerazioni il rigetto del ricorso.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008

---

## **Incontri con i resp. Naz. dei sindacati CISL e CGIL**

2 Giugno 2008

Si svolgeranno martedì 20 maggio a Roma gli incontri tra i Resp. Naz. della Funzione Pubblica dei Sindacati CISL e CGIL e A.N.N.A.. Il Presidente sarà accompagnato dai colleghi Baldoni di Ancona e Fontana di Quattro Castella. Oggetto degli incontri sarà la nuova figura del Messo ed il suo nuovo inquadramento economico.

---

## [Bilancio 2007](#)

2 Giugno 2008

Atti relativi al Bilancio dell'Associazione dell'anno 2007 approvato dalla Giunta Esecutiva del 29.03.2008 e dal Consiglio Generale del 24.04.2008

Vedi: [Bilancio 2007](#)

---

## [Non è scusabile la tardiva notifica dell'appello](#)

2 Giugno 2008

Non è scusabile la tardiva notifica dell'appello quando dipenda dalla parte e non dall'ufficiale giudiziario.

Non può essere concesso l'errore scusabile e non può essere rimesso il termini l'appellante se il relativo atto sia stato notificato oltre il termine di decadenza per fatto del medesimo appellante e non dell'ufficiale giudiziario.

Consiglio di Stato Decisione, Sez. VI, 04/04/2008, n. 1433 (In questo sito, nell'area Giurisprudenza, il testo della sentenza)

---

## [Riunione Consiglio Generale del 24.04.2008](#)

2 Giugno 2008

Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà **giovedì 24 aprile p.v.** alle ore 09:00 presso il Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo 1 - Sala Marketing, in prima convocazione, e alle **ore 11:00 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Bilancio consuntivo anno 2007 (Mandato A.G. del 14.06.2005)
2. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione;
3. Problematiche relative all'applicazione delle normative vigenti nel Procedimento Notificatorio;
4. Iniziative proselitismo Associazione;
5. Programma attività dell'Associazione per l'anno 2008;
6. Varie ed eventuali

**Cass. civ. Sez. V, (ud. 12-02-2008)**  
**21-04-2008, n. 10267**

2 Giugno 2008

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA 24840/2003**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere

Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere

Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso principale, iscritto sotto R.G. n. 21491/03 proposto da:

Società CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI - CERIT - S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale notarile, dagli Avv.ti ERMETES Augusto e Paolo Ermetes, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale dell'Università n. 11;

- ricorrente controricorrente e ricorrente incidentale condizionato -

contro

B.F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti SIRCA Bernardino e Spinelli Giordano Tommaso, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via Bissolati n. 76, giusta procura speciale in calce;

nonchè sul controricorso e ricorso incidentale condizionato, iscritto sotto R.G. n. 22856/03, proposto da:

- controricorrente ricorrente incidentale -

nonchè sul controricorso e ricorso incidentale adesivo, iscritto sotto R.G. n. 24840/03, proposto da:

Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente e ricorrente incidentale adesivo -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana-Firenze, n. 21/11/02, depositata il 19/6/02;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/2/08 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;

Udito l'Avv. Ermetes, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;

Udito l'Avv. Carlo Albini, per delega dell'Avv. Tommaso Spinelli Giordano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;

Udito l'Avv. Gen. dello Stato Paolo Gentili, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso incidentale adesivo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso principale e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso incidentale.

### **Svolgimento del processo**

Oggetto della controversia è l'impugnativa da parte della signora B.F., quale socia della s.n.c. Burini Trasporti, di due avvisi di mora (n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)), per IVA del 1991 ed interessi, conseguenti ad altri avvisi di irrogazione sanzioni, elevati dall'Ufficio IVA di Firenze, ed alle relative cartelle di pagamento, a suo tempo notificate a detta società.

Controdeducevano in primo grado avverso il ricorso della contribuente l'Ufficio IVA di Firenze, la Cassa di Risparmio di Firenze, quale concessionaria del Servizio di Riscossione, e la S.p.A. San Paolo Riscossioni, quale delegata per la riscossione per la Provincia di Prato.

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze (sentenza n. 125/16/2000), sfavorevole alla contribuente, veniva da quest'ultima appellata.

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, annullava gli avvisi di mora impugnati. Così motivava:

l'avviso di irrogazione sanzioni deve essere notificato alla società, quale debitore principale, entro i termini di decadenza;

anche nelle ipotesi di esecuzione forzata ai danni del socio solidale è necessaria la notifica del titolo esecutivo, costituito dalla cartella di pagamento, anche se non dell'avviso di irrogazione sanzioni; alla stregua delle esecuzioni ordinarie, il creditore può escutere il debitore solidale, previa escussione del debitore principale, ma previa notifica allo stesso del titolo esecutivo;

l'avviso di mora non era valido, non risultando che era stato preceduto dalla notifica alla contribuente della cartella di pagamento; dalla nullità dell'avviso di mora impugnato conseguiva la sua inutilizzabilità ai fini esecutivi; tutte le altre questioni sollevate dalla contribuente restavano assorbite.

Per la cassazione di questa decisione proponeva ricorso, articolando un solo complesso motivo, la società CERIT, quale concessionaria del Servizio di Riscossione dei Tributi per la Provincia di Firenze per il periodo 1-1-2002/31-12-2004.

L'Amministrazione Finanziaria proponeva controricorso e ricorso incidentale adesivo in termini, formulando un solo complesso motivo.

La contribuente B. proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato, in cui riproponeva eccezioni già mosse e ritenute assorbite.

Infine, detta società ricorrente proponeva controricorso a ricorso incidentale condizionato.

### **Motivi della decisione**

1 - La ricorrente società CERIT con l'unico complesso motivo articolava due profili di censura: la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 45 e 46 (disciplina della riscossione delle imposte nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 1999), rilevando l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata ove era stata affermata l'inutilizzabilità della notifica dei soli avvisi di mora ai fini esecutivi nei confronti dell'obbligato solidale; la violazione dell'art. 2291 c.c., comma 1, evidenziando che, in forza della responsabilità solidale ed illimitata, il socio è sottoposto all'esazione del debito di imposta, qualora il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale.

2 - La controricorrente Amministrazione Finanziaria, in sede di ricorso incidentale adesivo, formulava i medesimi profili di censura dedotti dalla ricorrente società CERIT con l'unico complesso motivo, sottolineando che per poter procedere ad espropriazione forzata, per le imposte non pagate dalla società, nei confronti del coobbligato solidale è necessario notificare l'avviso di mora, senza richiedere o presupporre la notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento.

3 - La contribuente B., oltre al controricorso, proponeva ricorso incidentale condizionato, in cui lamentava il mancato esame da parte dei giudici regionali di ulteriori eccezioni specificamente sollevate, ma ritenute assorbite, ed in particolare: la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e art. 2964 c.c.; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 4, 5 e art. 25, comma 2, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. 4 - Infine, la stessa CERIT ricorrente interponeva controricorso a ricorso incidentale condizionato proposto dalla B., replicando specificamente in ordine ai seguenti punti: la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e art. 2964 c.c.; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 4, 5 e art. 25, comma 2, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 18. 5 - Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

6 - Sono fondati e vanno accolti il ricorso principale della società CERIT e il ricorso incidentale adesivo dell'Amministrazione Finanziaria.

Per la soluzione dei temi fondamentali che la controversia pone deve darsi applicazione - in piena e convinta condivisione - ai consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte.

In particolare, quanto al regime della responsabilità del socio di società in nome collettivo, deve riaffermarsi che la notificazione di un avviso di mora ai soci di una società in nome collettivo - e, più in generale, delle società di persone illimitatamente e solidalmente responsabili - del maggior debito

d'imposta della società conferisce all'avviso di mora di svolgere, oltre alla funzione, primaria - e necessaria, di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, anche la funzione secondaria di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, quando, in difetto di notificazione dell'accertamento, sia il primo atto di esecuzione del potere impositivo, per cui gli atti presupposti, se non impugnati congiuntamente all'avviso di mora, diventano inoppugnabili (Cass. 16/6/1995, n. 6846; 17/6/1995, n. 6857; 29/10/1997, n. 10638;

5/2/2001, n. 1592; 4/5/2001, n. 6260; 1/3/2002, n. 2984; 3/4/2003, n. 5179; 25/6/2003, n. 10093; 8/5/2006, n. 10533; 9/5/2007, n. 10584).

In sintesi, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291 c.c., comma 1, per i debiti della società in nome collettivo opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle operazioni dai medesimi derivanti.

Pertanto, il socio, ancorchè privo della qualità di obbligato per detta imposta e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, resta sottoposto, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società, all'esazione del debito stesso, alla condizione posta dall'art. 2304 c.c., e cioè quando il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale.

Condizione quest'ultima che, concludentemente, può evincersi dalla sequenza degli atti impositivi adottati dall'Amministrazione: nel caso che ci occupa, stante l'infruttuosa notifica delle cartelle di pagamento alla società in nome collettivo Burini Trasporti, si rendeva necessario intraprendere l'azione esecutiva nei confronti della socia solidalmente ed illimitatamente responsabile.

In definitiva, va affermato il seguente principio di diritto: escusso inutilmente il patrimonio di una società in nome collettivo, legittimamente l'Amministrazione Finanziaria può chiamare a rispondere il socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, senza che vi sia la necessità di notificare nè l'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato da parte della società, nè la cartella di pagamento, rimasta inadempita da parte della società medesima, essendo sufficiente la notificazione dell'atto di riscossione costituito dall'avviso di mora, avverso il quale il socio può ricorrere, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, parte terza, secondo la cui testuale previsione "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". 7 - Il ricorso incidentale della controricorrente B. deve essere ritenuto inammissibile. Infatti, la decisione della Commissione Tributaria Regionale era favorevole alla contribuente, avendo accolto il gravame della stessa, con la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento degli avvisi di mora: richiesta quest'ultima costituente il petitum del ricorso introduttivo, sicchè le altre questioni risultavano (correttamente) assorbite.

Ne consegue l'inammissibilità per difetto interesse, salvo il successivo esame delle questioni (già) assorbite.

8 - In conclusione, il ricorso incidentale della B. va dichiarato inammissibile.

In accoglimento del ricorso principale della società CERIT e del ricorso incidentale dell'Amministrazione Finanziaria, la gravata decisione dei giudici regionali deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione del giudice a quo, che si atterrà agli enunciati principi di diritto, provvedendo anche in ordine alla spese della presente fase di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale dell'Amministrazione Finanziaria. Dichiaro inammissibile il ricorso incidentale della contribuente.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008

---

## **Comm. trib. prov. Puglia Bari Sez. XV, Sent., 21-04-2008, n. 48**

2 Giugno 2008

### **Svolgimento del processo**

Il sig. C. A., rappresentato e difeso dall'avv. E. P., ha proposto ricorso in data 08.08.2007 contro l'E. E. spa contestando l'invito al pagamento nota doc. ..., notificato il 16/06/2007, della somma di euro 11.848,14 per presunto mancato pagamento di n. 12 cartelle esattoriali, comprensivo di oneri accessori, degli anni 1997, 1998, 1999, 2001, 2003 e 2006; sull'impugnato invito è riportato che il mancato pagamento entro 15 avrebbe spinto l'esattore all'espropriazione presso terzi degli eventuali crediti di sua spettanza. Al detto invito risulta allegato un prospetto riportante i dati identificativi delle cartelle esattoriali, la data di notifica di ciascuna con l'anno di riferimento, del tributo dovuto, dell'Ufficio o Ente impositore, dell'ammontare di ciascun tributo e relativi oneri accessori.

Il ricorrente sostiene che le su menzionate cartelle non gli sono mai state notificate ed in conseguenza non ha potuto proporre ricorso avverso di esse; inoltre che la quasi totalità dei tributi risultano ormai prescritti in quanto si riferiscono a somme dovute per gli anni 1988 e dal 1991 al 1996, e nessun atto interruttivo gli è stato mai notificato; ed infine che l'intervenuta prescrizione di parte del credito comporta una diversa quantificazione delle somme eventualmente dovute,

Rileva altresì che la procedura adottata dall'E. s.p.a. è in palese contrasto con la vigente normativa di cui al D.P.R. 602/73, così come modificata dal D.Lgs. 46/99; che, per di più, la S. P. s.p.a. in violazione dell'art. 25, comma 2 bis, del D.P.R. 602/73 non ha mai indicato la data in cui è stato reso esecutivo il molo delle cartelle in questione. Il tutto in palese violazione della legge 212/2000.

Il ricorrente conclude chiedendo all'adita commissione di voler annullare la procedura dell'agente di riscossione, previa preliminare sospensione ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92, e per l'effetto ordinare l'immediata cancellazione delle eventuali procedure di espropriazione relativamente alle indicate cartelle esattoriali. Nel merito ed in subordine dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte del credito e per l'effetto quantificare le somme eventualmente dovute. Il tutto con vittoria di spese.

All'udienza del 06/12/2007, n camera di consiglio per l'esame della cautelare, la Commissione, sentito il relatore, sentito il difensore della parte ricorrente che si riporta ai propri atti, con ordinanza n. 236/15/2007 ha accolto la sospensiva.

L'E. con controdeduzioni presentate in data 11/12/07 contesta in via preliminare e pregiudiziale il difetti di giurisdizione dell'adita Commissione e comunque l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto impugnato è un sollecito di pagamento e quindi non rientra tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs.

546/92.

Nel mento e per mero tuziorismo sostiene che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate e siccome non impugnate si sono rese definitive. Allega, pertanto, gli estratti di ruolo dai quali si evince la data di notifica delle cartelle di pagamento, precisando che le relate non sono più reperibili in quanto sono ormai trascorsi i termini dei cinque anni per la loro conservazione, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73.

Infine, in mento alla prescrizione sostiene che l'unico responsabile è l'Amministrazione finanziaria che non risulta convenuta. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'odierna udienza in camera di consiglio la Commissione, sentito il relatore, ha deciso come di seguito specificato.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato ed in conseguenza va accolto.

Preliminarmente si osserva che le deduzioni della parte resistente attinenti il difetto di giurisdizione dell'adita Commissione Tributaria e comunque l'inammissibilità del proposto ricorso in quanto l'atto impugnato è solo un avviso di pagamento, non rientrando tra gli atti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92, non possono essere accolte per i seguenti motivi. Per quanto attiene alla prima contestazione si rileva che il Legislatore con legge 248/06, di conversione del D.L. 223/06, ha disposto che le opposizioni avverso gli atti riguardanti il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria rientrano nella sfera di competenza delle Commissioni Tributarie. Tanto precisato si rileva e si ritiene che anche il sollecito di pagamento di pretese erariali, quale comunicazione che precede, in caso di non assolvimento, l'eventuale atto su menzionato non può che essere paragonato ad esso e quindi rientrare nella sfera di competenza del Giudice tributario. Per un identico motivo si palesa ammissibile il ricorso in quanto il sollecito di pagamento fa riferimento ad atti amministrativi, quali le cartelle esattoriali, che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto; il che si ritiene applicabile nella fattispecie in esame il comma 3 del citato art. 19, considerando la comunicazione di pagamento quale atto notificato successivamente consentendone l'impugnazione di detto atto con le cartelle esattoriali. In tal senso si è pronunciata una prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, per ultimo Cassazione sentenza n. 21405/2007 con riferimento all'ampliamento delle giurisdizione tributaria operato già con l'art. 12 della legge 448/01.

Passando all'esame di merito della controversia, ossia che mentre il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento alle quali si richiama l'impugnato avviso di pagamento, la controparte sostiene, invece, che le stesse, come risulta dagli allegati estratti di ruolo, sono state regolarmente notificate, si osserva quanto segue.

La parte resistente afferma che le menzionate cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate in quanto sugli estratti di ruolo risultano riportate degli estremi di notifica. Orbene, i semplici riferimenti di date in cui risulterebbero avvenute le notifiche non possono essere considerati come elementi probatori, atteso che l'elemento di prova che un atto amministrativo sia stato notificato al contribuente destinatario è l'avviso di ricevimento debitamente firmato sia dal ricevente o da altra persona convivente, sia dal consegnatario (Cass. SSUU ordinanza n. 438 del 13/01/2005). L'E. non ha provato e ne prodotto in sede contenziosa nessuno avviso di ricevimento, sostenendo, invece, che le relate di dette cartelle sono irreperibili in quanto sono trascorsi i termini previsti dall'art. 26 del D.P.R. 602/73 per la loro conservazione. Ebbene neanche quest'ultima puntualizzazione della parte resistente può essere condivisa, allorquando si rileva che l'obbligo della prova, nella fattispecie in esame, incombe su di essa. Ad ogni buon conto non si ritiene che si possa accampare, comunque, il diritto di pretendere dal contribuente il pagamento dell'importo di una

cartella emessa parecchi anni senza dimostrare prima l'avvenuta comunicazione al soggetto passivo d'imposta, e trincerandosi dietro il decorso del termine di cui aveva obbligo di conservare la relata. In simile circostanza, atteso la necessità di allegare alla cartella di pagamento la relata di notifica, il trascorso dei cinque anni, senza alcun invio di sollecito di pagamento, quale atto d'interruzione, non può essere un elemento incondizionato per il pagamento; necessitando, quindi, l'obbligo d'indicare i presupposti idonei a reggere l'avanzata pretesa fiscale. Il tutto anche nella considerazione che i tributi richiesti in pagamento con l'impugnato sollecito si riferiscono agli anni 1988 e dal 1991 al 1996, con cartelle esattoriali emesse negli anni 1998, 99, 2001, 2003 e 2006; a riguardo giova evidenziare che neanche per gli anni 2003 e 2006 il resistente ha prodotto le relate di notifica.

Alla luce di quanto esposto ne consegue che in accoglimento del ricorso de quo l'atto impugnato, quale atto di sollecito di pagamento di non dimostrate notifiche di relative cartelle esattoriali, va annullato in quanto privo di effetti giuridici, compensando, tuttavia, tra le parti le spese di giudizio per la particolare questione trattata.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

---

## **Notifica eseguita presso la residenza anagrafica**

2 Giugno 2008

Anche se il destinatario dimora altrove può essere valida.

In merito alla validità della notificazione di un atto giudiziario "eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto, in realtà dimorante stabilmente altrove", la Corte di Cassazione (Sent. 19473/2007) ha osservato che "ove non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza anagrafica dello stesso". Nella specie i giudici di legittimità hanno ritenuto "corretta in quanto logicamente e congruamente motivata, la sentenza della Corte di Appello che, tra le altre cose, "dal tenore letterale della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, recante il riferimento alla consegna a "mani del portiere (!), capace a ricevere e tale qualificatosi per la precaria assenza del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 c.p.c." ha tratto, tenuto conto del mancato rifiuto del portiere di ricevere l'atto, il convincimento della permanenza di un legame del destinatario dell'atto con il luogo di sua residenza anagrafica, tale da consentirgli di essere reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata".